

Associazione ORKA
Associazione per le attestazioni conoscenza giuridica per l'osservazione

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame come prova di una sufficiente conoscenza giuridica per gli specialisti in materia di osservazione

del 9 agosto 2019

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Lo scopo dell'esame è quello di determinare se i candidati possiedono le competenze necessarie ai sensi dell'art. 7b, cpv. 1, lett. d, OPGA, per svolgere un'impegnativa e responsabile attività di osservazione per le assicurazioni sociali.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestazione sono affidati a una commissione d'esame composta da 3 membri. I membri sono eletti dal consiglio direttivo dell'associazione ORKA per un periodo di 2 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è la presidente o il presidente che decide.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame

- a) stabilisce le tasse d'esame;
- b) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;

- e) nomina le perite e i periti, li forma per il loro compiti e li impiega;
 - f) decide il conferimento dell'attestazione;
 - g) tratta le domande e i ricorsi;
 - h) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - i) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare del regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
- 2.22 La Commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 **Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

- 2.31 L'esame non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può prendere visione degli esami.

3. **PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

3.1 **Pubblicazione**

- 3.11 L'esame verrà pubblicato almeno due mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali sui siti dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dell'associazione ORKA.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- a) la data d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio per l'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;

3.2 **Iscrizione**

Il modulo d'iscrizione deve essere compilato per intero e presentato in tempo utile.

3.3 **Ammissione**

- 3.31 All'esame è ammesso chi si è iscritto in tempo e ha pagato la tassa d'esame entro il termine.

3.4 **Spese**

- 3.41 La candidata o il candidato versa la tassa d'esame al momento dell'iscrizione. La tassa di stampa dell'attestazione è inclusa nella tassa d'esame.

- 3.42 Alle candidate o ai candidati che si ritirano conformemente al punto 4.2, entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, verrà rimborsato l'importo pagato, dedotto un importo globale di CHF 200.-.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 Le candidate o i candidati che ripetono l'esame non riceveranno alcuno sconto sulla tassa d'esame.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico delle candidate e dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 La commissione d'esame decide in merito allo svolgimento dell'esame che si tiene almeno due volte all'anno nelle tre lingue ufficiali.

Le candidate e i candidati verranno convocati almeno 10 giorni prima dell'esame. La convocazione contiene il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame nonché dei mezzi ausiliari autorizzati e da portare con sé.

4.2 Ritiro

- 4.21 L'iscrizione può essere ritirata fino a quattro settimane prima dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati tali:
- a) la maternità;
 - b) la malattia e l'infortunio;
 - c) il lutto nella cerchia ristretta;
 - d) un imprevisto servizio militare, civile o di protezione civile.
- 4.23 La candidata o il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla direzione dell'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Esclusione

- 4.31 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;

c) tenta di ingannare le perite e i periti.

4.32 La direttrice o il direttore dell'esame decide in merito all'esclusione.

4.4 **Sorveglianza degli esami, perite e periti**

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 Almeno due perite o periti valutano le prove d'esame e propongono alla commissione d'esame „superare“ o „non superare“ dell'esame.

4.5 **Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso.

5. **ESAME**

5.1 **Durata dell'esame**

5.11 L'esame dura 60 minuti.

5.2 **Contenuto dell'esame**

5.21 Questa si basa sulla direttiva „Guida per la procedura di autorizzazione“, pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (www.bsv.admin.ch o www.verrein-orka.ch).

5.3 **Preparazione all'esame**

5.31 È autorevole la dispensa: „conoscenze giuridiche per gli specialisti in materia di osservazione secondo la LPG A“, pubblicato dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (www.bsv.admin.ch o www.verrein-orka.ch). L'esame si basa su questa dispensa.

5.4 **Mezzi ausiliari**

I telefoni cellulari accesi sono considerati aiuti inammissibili (per le conseguenze vedi la cifra 4.31, lettera a).

All'esame sono ammessi i testi di leggi e ordinanze, i documenti personali (nell'ambito di un raccoglitore federale, largo al massimo 7 cm, con contenuto liberamente selezionabile), 2 libri di testo o libri specialistici (con note e

supplementi) che devono essere portati dalle candidate o dai candidati. Questo elenco è esaustivo. Altri documenti sono considerati mezzi ausiliari non autorizzati (per le conseguenze vedi la cifra 4.31, lettera a).

Gli orologi da polso (orologi ordinari, solo con indicazione del tempo) possono essere portati. Gli orologi con funzioni estese, ad es. opzioni di comunicazione (i cosiddetti Smartwatches, ad es. Apple Watch) sono considerati mezzi ausiliari non autorizzati (per le conseguenze vedi la cifra 4.31, lettera a).

5.5 **Documento d'identità**

All'esame, le candidate e i candidati devono dimostrare la propria identità mediante un documento d'identità ufficiale con foto (senza abbonamento a metà prezzo, SwissPass).

6. **VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

6.1 **Disposizioni generali**

L'esame verrà valutato con il giudizio „superato“ o „non superato“.

6.2 **Valutazione**

L'esame sarà valutato complessivamente.

6.3 **Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestazione**

6.31 L'esame sarà superato, se è stato raggiunto almeno il 60 % della prestazione totale.

6.32 L'esame non è superato se la candidata o il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.33 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestazione.

6.34 La commissione d'esame rilascia un certificato d'esame a ogni candidata o candidato entro due settimane. Dal certificato risultano almeno:

- a) la valutazione globale dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame.

Per motivi di protezione dei dati non è possibile rispondere alle domande telefoniche sul superamento o meno dell'esame.

6.35 I nomi delle candidate e dei candidati idonei saranno comunicati direttamente all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali della commissione d'esame.

6.4 **Ripetizione**

6.41 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo.

6.42 La ripetizione dell'esame comporta sempre un esame completo.

6.43 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione valide per il primo esame.

7. **ATTESTAZIONE, TITOLO E PROCEDURA**

7.1 **Titolo e pubblicazione**

7.11 La commissione d'esame rilascia l'attestazione. Essa è firmata da un rappresentante dall'associazione ORKA.

7.12 I titolari dell'attestazione non sono autorizzati ad utilizzare un titolo protetto.

7.2 **Rimedi giuridici**

7.21 Contro le decisioni della commissione d'esame relative al rifiuto di rilasciare l'attestazione può essere inoltrato ricorso presso l'istanza di ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.22 L'istanza di ricorso è determinata dal consiglio direttivo dell'associazione ORKA.

7.23 L'istanza di ricorso decide in via definitiva sul ricorso.

8. COPERTURA SELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Su richiesta della commissione d'esame, il consiglio direttivo ORKA fissa le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame nonché le perite e i periti.
- 8.2 L'associazione ORKA si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame o da altri fonti.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'associazione ORKA.

10. EMANAZIONE

Berna, 15 agosto 2019

Associazione ORKA

René Vogel
Presidente

Kurt Graf
Cassiere